

IL VISTO DI CONFORMITÀ



Memorandum ad uso dei professionisti

Sommario

D – Cos'è il visto di conformità?	5
D – In cosa si concretizzano l'asseverazione e la certificazione tributaria?	6
D- Quali sono i soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità?	7
D - Un professionista legittimato a rilasciare il visto, privo di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali – <i>Entratel</i> -, che opera nell'ambito di un'associazione professionale può rilasciare il visto di conformità?	9
D ... e un professionista, legittimato a rilasciare il visto, in possesso di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali – <i>Entratel</i> - che si avvale di una società di servizi?	9
D – In quali casi è necessario che il professionista apponga il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali?	10
D – In cosa si concretizza l'apposizione del visto di conformità?	12
D – Quali sono le formalità preliminari che il professionista è tenuto ad osservare per essere ammesso a rilasciare i visti di conformità?	13
D - Il professionista che fa parte di un'associazione professionale cosa è tenuto a riportare nella comunicazione?	14
D – A quale ufficio il professionista è tenuto ad indirizzare la comunicazione?	15
D - Quali sono i documenti che necessariamente andranno allegati alla comunicazione? ..	15
D - Cosa deve specificare la polizza di assicurazione?	16
D - Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio?	19
D – ... e il professionista che si avvale di una società di servizi?	20
D – Da quale momento il professionista può rilasciare il visto di conformità ?	20
D – Come deve comportarsi il professionista nel caso intervengano successive variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e documentato con la comunicazione?	21
D – Cosa comporta l'apposizione del visto di conformità?	22
D - In quali casi le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista che appone il visto?	23
D - Quali controlli il professionista è tenuto ad effettuare prima di rilasciare il visto di conformità sui modelli 730?	24
D –In caso di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'art. 36-ter del decreto del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quali sono le incombenze a carico del professionista che ha apposto il visto?	26

D - Quali sono gli specifici controlli che il professionista è tenuto ad effettuare, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, per richiedere la compensazione dei crediti IVA?	27
D - E' necessario venga sempre apposto il visto di conformità sulle compensazioni dei crediti IVA?	29
D - Con riferimento ai rimborsi IVA quando è previsto l'utilizzo dell'istituto del visto di conformità?	31
D - Il contribuente che si avvale dell'istituto del visto di conformità cosa è tenuto ad attestare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?	34
D - Quali sono i controlli che il professionista è tenuto ad eseguire prima di apporre il visto sulle richieste di rimborso IVA?	35
D - Con riferimento ai crediti derivanti da Imposte Dirette e IRAP quando può essere applicato l'istituto dell'apposizione del visto di conformità ?	36
D - Le compensazioni dei crediti derivanti da imposte dirette - IRAP superiori a 15.000 sono subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità?	37
D - Cosa succede se chi utilizza in compensazione il credito d'imposta è diverso dal soggetto nei cui confronti si è generato il credito?	37
D - Prima dell'apposizione del visto di conformità quali sono le verifiche che il professionista è tenuto ad eseguire sulle dichiarazioni Redditi Persone Fisiche (PF) e Redditi Società di Persone (SP)?	38
D - ... quali le verifiche da eseguire sulla dichiarazione Redditi Società Commerciali (SC)?	39
D - ... quali i controlli da eseguire sulla dichiarazione 770 ai fini dell'apposizione del visto di conformità?	39
D - Cosa succede se il professionista abilitato rilascia un visto di conformità infedele?	40
D- Come deve comportarsi il professionista che, successivamente all'invio della dichiarazione fiscale, riscontra di aver emesso un visto infedele?	41
D - Quali sono le sanzioni in cui può incorrere il professionista in caso di rilascio infedele del visto sul modello 730?	42
D - Cosa succede se il visto di conformità sulle dichiarazioni viene rilasciato da un professionista non abilitato?	43
D - Cosa succede al contribuente che compensa i crediti in assenza del visto?	44
D - Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il riconoscimento di compensi a favore del professionista?	44
Indirizzi PEC	46
Modulistica	47

Schermate tratte dal sito www.agenziaentrate.gov.it , utili per conoscere come richiedere l'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline	55
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI	61

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2017

Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

- **il regime sanzionatorio**
- **la fatturazione elettronica**
- **il visto di conformità sui rimborsi IVA**

D - Cos'è il visto di conformità?

R - Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, è stato introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria.

Attraverso l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:

- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.



Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all'Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l'attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.

Oltre al visto di conformità il legislatore ha previsto altri due livelli di controllo: l'asseverazione dei dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore e la certificazione tributaria. Questa rappresenta il terzo livello di informazione sulla corretta applicazione delle norme tributarie e completa i primi due livelli.

D - In cosa si concretizzano l'asseverazione e la certificazione tributaria?

R – Con l'asseverazione degli elementi ai fini dell'applicazione degli studi di settore (art. 3 del decreto ministeriale n. 164/1999) il professionista abilitato attesta che gli elementi contabili ed extracontabili del proprio assistito, comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

La certificazione tributaria - visto pesante - (art. 4 del decreto ministeriale n. 164/1999) implica l'effettuazione dei controlli indicati annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'operare tali controlli il professionista dovrà tener conto, di norma, anche dei "principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri dei consulenti del lavoro", intesi come procedure necessarie ai fini della certificazione tributaria.



Attenzione - La certificazione tributaria può essere rilasciata dal professionista a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati rilasciati il visto di conformità e l'asseverazione, sempre che in quest'ultimo caso siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, inoltre è necessario che il professionista abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati ogni anno con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In sintesi può affermarsi che:

- le attività di "controllo formale" appartengono al "visto";
- le attività di revisione degli elementi rilevanti per gli studi di settore appartengono alla "asseverazione";

- l'effettuazione dei controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze appartengono alla "certificazione".

Attenzione - La "certificazione tributaria" può essere eseguita esclusivamente dai revisori contabili iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni¹

D- Quali sono i soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità?

R - Oltre ai responsabili dell'assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:

- i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- i professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti **non** sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni "Modello 730".



Attenzione - I professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, oltre al possesso della partita IVA devono essere già in possesso dell'abilitazione ai servizi telematici *Entratel*^{2 3}.

¹ Decreto 29 dicembre 1999.

² L'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, precisa quali sono i soggetti incaricati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni che possono essere abilitati ai servizi telematici ENTRATEL, rinviando ad ulteriori decreti

Attenzione - Per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti sono tenuti ad inviare preventivamente all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione (consulta al riguardo il paragrafo dedicato alle formalità preliminari).

Attenzione - Accedendo al sito internet dell'Agenzia delle entrate⁴ è possibile consultare i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell'abilitazione all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, il luogo di svolgimento dell'attività, l'eventuale svolgimento dell'attività in forma associata ovvero l'utilizzo di società di servizi.

dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione di altri incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica (lett.e).

³ Dal 1° dicembre 2016 il professionista abilitato non può più utilizzare l'applicativo Entratel per stabilire una connessione con il sito web dei servizi telematici. Al suo posto è subentrato l'applicativo "Desktop Telematico", uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

L'applicativo "Desktop Telematico" è scaricabile accedendo al sito web www.agenziaentrate.it> servizi telematici> sezione Software> Desktop Telematico.

Il programma Entratel, sebbene non più supportato, può essere utilizzato soltanto per la visualizzazione, controllo ed autenticazione dei file contenenti i documenti gestiti precedentemente al 1° dicembre 2016 e per l'elaborazione e visualizzazione delle ricevute relative ai documenti gestiti fino a tale data.

⁴ La consultazione della scheda dedicata al professionista può essere eseguita accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it. Percorso da seguire: cosa devi fare > comunicare dati > visto di conformità e professionisti abilitati > professionisti abilitati.

Per i soli uffici dell'Agenzia delle entrate la consultazione della scheda dedicata al professionista può essere eseguita accedendo al sito intranet istituzionale >assistenza> elenco professionisti > gestione professionista > polizze del professionista.

D - Un professionista legittimato a rilasciare il visto, privo di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali - Entratel -, che opera nell'ambito di un'associazione professionale può rilasciare il visto di conformità?

R - Il professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale⁵, in cui però almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati nell'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, può essere abilitato a rilasciare il visto di conformità, e quindi può rilasciarlo, a condizione che il possesso della partita IVA e dell'autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - *Entratel*- sussistano in capo all'associazione professionale.

Attenzione - Può apporre i visti di conformità il singolo professionista abilitato al rilascio degli stessi.



Ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente abilitato non può apporre i visti di conformità.

D ... e un professionista, legittimato a rilasciare il visto, in possesso di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali - Entratel - che si avvale di una società di servizi?

R - Il professionista in possesso della partita IVA che si avvale di una società di servizi, di cui però è necessario posseda la maggioranza assoluta del capitale sociale, può rilasciare il visto di conformità a condizione che il requisito del possesso dell'autorizzazione alla trasmissione telematica - *Entratel* - sussista in capo alla società di servizi posseduta⁶.



⁵ Associazione professionale di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).


⁶ L'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali è riconosciuta dall'art. 1 del decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 tanto alle associazioni professionali e società semplici quanto alle società commerciali di servizi contabili.

Attenzione - Per l'attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi⁷.

D - In quali casi è necessario che il professionista apponga il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali?

R - L'apposizione del visto di conformità è obbligatoria:

- per la presentazione delle dichiarazioni "Modello 730";
- per la compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui⁸;
- per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3, del DPR 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito⁹.



Ai sensi della lettera *b*) del citato art. 1 del decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, l'abilitazione alla trasmissione telematica è concessa alle società commerciali di servizi contabili, a condizione che le azioni o quote siano possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettera *a*) e *b*) del DPR n. 322/98. Ai sensi della lettera *a*) del citato articolo 1, l'abilitazione alla trasmissione telematica è concessa alle associazioni professionali, a condizione che almeno la metà degli associati o soci sia costituita dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 3, lett. *a*) e *b*) del DPR 322/1998

⁷ Circolare 7/E del 26 febbraio 2015

⁸ L'apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro è stata prevista dall'art. 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

⁹ L'apposizione del visto per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive è stata prevista dal comma 574, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

- per ottenere l'esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro senza la necessità, per l'avente diritto al rimborso, di prestare la prescritta garanzia a tutela dell'Erario¹⁰.

Attenzione - Le società e gli enti sottoposti a controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile¹¹ o di leggi speciali, che intendono effettuare la compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro, oppure, ottenere rimborsi IVA per importi superiori a 30.000 euro annui senza presentazione di garanzie, in alternativa al rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, possono far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al revisore che esercita il controllo contabile oltre, ovviamente, al rappresentante legale o, in sua mancanza, a colui che ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale¹².



Attenzione - I professionisti in possesso dei requisiti per poter rilasciare il visto di conformità che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP alle imposte sostitutive e alle ritenute alla fonte nonché all'IVA, emergenti dalle

¹⁰ L'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha sostituito l'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'istituto del rilascio del visto in luogo della presentazione della garanzia per l'ottenimento dei rimborsi IVA di importo superiore a 15.000 euro.

Il decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'art. 7 *quater*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha elevato la soglia dei rimborsi recanti il visto di conformità, portandola da importi superiori a 15.000 euro a importi superiori a 30.000 euro.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile il controllo contabile è riservato ai revisori contabili o alle società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

¹² Per effetto dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, richiamato dall'art. 1, comma 574, della legge n. 147, del 27 dicembre 2013, il visto di conformità sulla dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, può essere apposto anche dai soggetti che firmano la relazione di revisione.

proprie dichiarazioni, oppure che intendono ottenere l'erogazione dei rimborsi dei crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro, senza presentazione di garanzie, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulle loro dichiarazioni fiscali senza doversi rivolgere, necessariamente, ad altri professionisti.

D - In cosa si concretizza l'apposizione del visto di conformità?

R - Il visto di conformità si concretizza nell'attestazione dell'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del decreto 164 del 1999.

L'attestazione è resa dal professionista con l'indicazione del suo codice fiscale e l'apposizione della sua firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali.



Attenzione – Per poter richiedere i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro, oltre all'apposizione del visto sui prescritti modelli da parte del professionista, è necessario sia sottoscritta un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal contribuente che richiede il rimborso.

La dichiarazione resa a norma dell'art. 47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,, deve attestare la sussistenza di specifiche condizioni riguardanti la solidità patrimoniale del richiedente il rimborso, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi effettuati.

La dichiarazione è ricevuta e conservata dal professionista che appone il visto.

Attenzione – La trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulle quali è stato apposto il visto, è effettuata dal professionista, ovvero, da una società di servizi di cui lo stesso, anche unitamente ad altri professionisti, possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale. La trasmissione va effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista che rilascia il visto.

D - Quali sono le formalità preliminari che il professionista è tenuto ad osservare per essere ammesso a rilasciare i visti di conformità?

R - Prima ancora di poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità il professionista è tenuto ad inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione da rendere ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, nella quale dovrà indicare:

- i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la sua partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
- il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente associato;
- la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa.



Attenzione- L’abilitazione all’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto relativamente alla presentazione delle dichiarazioni “Modello 730”¹³, alla compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro¹⁴, alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del DPR 602/73, alle imposte sostitutive sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro¹⁵, nonché alla richiesta dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro¹⁶.

¹³ Decreto 31 maggio 1999 n. 164 e decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

¹⁴ Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 10, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.

¹⁵ Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 574 (legge di stabilità 2014).

Attenzione - Anteriormente all’invio della comunicazione il professionista deve essere già in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall’Agenzia delle entrate – *Entratel*¹⁷-. L’avvenuta abilitazione al servizio telematico costituisce soltanto uno dei requisiti necessari per richiedere l’abilitazione all’apposizione del visto di conformità.

D - Il professionista che fa parte di un’associazione professionale cosa è tenuto a riportare nella comunicazione?

R – Se l’attività di assistenza fiscale è esercitata nell’ambito di un’associazione senza personalità giuridica, costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, il professionista è tenuto ad indicare nella comunicazione anche i dati dell’associazione di cui fa parte.

Attenzione- E’ il singolo professionista, iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, che potrà rilasciare il visto di conformità.

Ne consegue che ogni altro professionista, appartenente all’associazione ma non personalmente iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto, non potrà validamente apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.



¹⁶ Art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dapprima dal decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, art. 13 e successivamente dal decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, art. 7-*quater*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

¹⁷ Consulta le pagine della presente guida dedicate ad *Entratel* e *Fisconline*.

D - A quale ufficio il professionista è tenuto ad indirizzare la comunicazione?

R - La comunicazione deve essere indirizzata alla Direzione Regionale dell' Agenzia delle entrate o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del professionista richiedente.

La comunicazione può essere consegnata a mano presso la competente Direzione Regionale, oppure inviata tramite servizio postale con raccomandata a/r, o mediante posta elettronica certificata (PEC).



D - Quali sono i documenti che necessariamente andranno allegati alla comunicazione?

R - Alla comunicazione è necessario che il professionista alleghi:

- copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari¹⁸;

¹⁸ La locuzione “reati finanziari”, di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 – deve intendersi nell’accezione più ampia che contiene in sé anche i reati cd. tributari, costituendo, questi ultimi, una “*species*” del “*genus*” reati finanziari.

Rientrano, a titolo di esempio, tra i reati finanziari, in relazione ai quali la condanna, anche non definitiva, o il procedimento penale pendente rappresentano cause ostative al rilascio del visto di conformità:

- i reati previsti dal D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (Testo unico bancario, TUB);
- i reati di cui al D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, rubricato “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205” (cd. reati penali tributari);
- i reati previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa” (cd. reati fallimentari).

b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali e comunali, previste dall'art. 15, co. 1, della legge 19 marzo 1990, n. 15 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) non aver fatto parte, negli ultimi 5 anni, di società (centri di assistenza fiscale) per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 6 luglio 1997, n. 241.



Attenzione - Alle predette dichiarazioni prodotte in sostituzione delle normali certificazioni o rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, andrà allegata la copia di un valido documento d'identità del professionista sottoscrittore.

D - Cosa deve specificare la polizza di assicurazione?

R- Il professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata¹⁹.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 951, lett. a) , legge 28 dicembre 2015, n. 208, in luogo della polizza la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve specificare le informazioni di seguito indicate:

- la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione²⁰;
- il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.000²¹;
- la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Tali esenzioni, infatti, non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
- la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.



²⁰ In alternativa la polizza dovrà riportare i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto 31 maggio 1999 n. 164 e decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 10, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009;
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 574 (legge di stabilità 2014);
- Art. 38-bis del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dapprima dall'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successivamente dall'art. 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

²¹ Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articolo 6, ha innalzato il massimale previsto nell'art. 6, comma 1 e nell'art. 22, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, da due miliardi di lire (1.032.913,80 euro) a 3.000.000 di euro.

- Nel caso in cui il visto venga apposto sui modelli 730²², la polizza deve garantire al bilancio dello Stato, o al diverso ente impositore²³, il pagamento delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241²⁴, sempre che l'errore non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In quest'ultimo caso, i professionisti che non intendono apporre tale tipo di visto non sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura per questo particolare rischio.

Attenzione – Il professionista già in possesso di idonea garanzia assicurativa per i rischi professionali potrà utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, di importo non inferiore a 3.000.000 di euro e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale prestata.

Attenzione – La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità.

Il professionista deve, pertanto, verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.

Il professionista è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dal rinnovo o dalla firma di una nuova polizza, copia del contratto



²² La copertura del rischio a favore dell'erario per il rilascio del visto infedele sui modelli 730 è stata introdotta dall'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che ha apportato modifiche all'articolo 6, comma 1 e al successivo art. 22, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

²³ Decreto del 31 maggio 1999 n. 164, art. 22 – Garanzie.

²⁴ Imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R n. 600 del 1973.

assicurativo oppure, se la polizza è sempre la stessa, copia della quietanza di pagamento alla Direzione Regionale competente.

La trasmissione andrà eseguita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), oppure a mezzo raccomandata A/R o con consegna diretta, unitamente all'attestazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la permanenza dei requisiti richiesti.

Attenzione – Nel caso in cui il professionista omette di trasmettere il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l'invio al fine di aggiornarne la posizione.

In mancanza di regolarizzazione il professionista non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza.

E' fatta salva la possibilità, per il professionista, di produrre una nuova e completa comunicazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto n. 164 del 1999.

Attenzione – Le imprese di assicurazione hanno l'onere di dare immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa²⁵.

D - Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio?

R - Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio; è necessario, però, che la polizza stipulata a favore dello studio associato preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale mediante l'apposizione del visto di



²⁵ Decreto del 31 maggio 1999 n. 164 , art. 22 – Garanzie

conformità con l'indicazione del professionista abilitato allo svolgimento di questa specifica attività.

Anche in questo caso la polizza dovrà rispettare le illustrate condizioni di garanzia.

Il massimale non potrà essere inferiore a euro 3.000.000 e comunque adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie che rilascia il professionista associato.

D - ... e il professionista che si avvale di una società di servizi?

R - In questo caso il professionista è tenuto a sottoscrivere un proprio contratto di assicurazione.

D - Da quale momento il professionista può rilasciare il visto di conformità ?

R - La Direzione Regionale, competente in base al domicilio fiscale del professionista, verifica il contenuto della comunicazione da questi resa e accerta la regolarità della documentazione prodotta, di conseguenza inserisce il nominativo del professionista in un apposito *data base* chiamato "elenco informatizzato".

La possibilità di apporre il visto inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione.



Nel caso di riscontro di carenze o irregolarità, il professionista è informato dalla Direzione Regionale competente al fine di integrare o regolarizzare la comunicazione prodotta.

Attenzione - Relativamente ai “Modelli 730” il professionista potrà prestare assistenza a partire dall’anno di presentazione della comunicazione, sempre che risulti abilitato al rilascio del visto alla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni.




Tale data viene pubblicata annualmente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Qualora il professionista risulti abilitato in data successiva potrà prestare assistenza fiscale per la presentazione delle dichiarazioni 730 solo a partire dall’anno seguente.

D - Come deve comportarsi il professionista nel caso intervengano successive variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e documentato con la comunicazione?

R - In caso di intervenute modifiche di quanto già dichiarato o documentato con la comunicazione resa ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, il professionista è tenuto a comunicare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate le variazioni dei dati, degli elementi e degli atti, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si sono verificati.



Attenzione - Per poter mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato il professionista è tenuto a far pervenire alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate, periodicamente ed entro il riferito termine di trenta giorni, il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di pagamento del premio, nel caso in cui il premio relativo alla polizza sia suddiviso in rate.

Il professionista deve inoltre attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza.

L'inserimento nella procedura "Elenco informatizzato" di ogni nuovo elemento, compreso quello dell'aggiornamento della polizza assicurativa, costituisce nuova comunicazione.

D - Cosa comporta l'apposizione del visto di conformità?

R - L'apposizione del visto di conformità implica²⁶ il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti.

In linea di principio i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

I controlli implicano:

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.



Attenzione - I riscontri documentali non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare dei componenti positivi e negativi relativi all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività

²⁶ Art. 2 del decreto ministeriale n. 164/1999.

produttive, e in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposte in qualità di sostituto d'imposta.

Per ciascuna tipologia di dichiarazione sono delineati, con apposite *check list*, i riscontri che il professionista è tenuto a porre in essere ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

Attenzione - I controlli indicati nelle *check list* vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e quindi, se necessario, vanno integrati dal professionista che appone il visto, in base al caso specifico.

Per poter attestare che i controlli sono stati svolti, il professionista dovrà conservare copia della documentazione controllata.

D - In quali casi le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista che appone il visto?

R – Oltre a quelle gestite in modo diretto dal professionista si intendono predisposte e tenute da quest'ultimo anche le dichiarazioni e le scritture contabili predisposte e tenute direttamente dal contribuente o da una società di servizi, di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista che appone il visto.

Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto²⁷.

²⁷ Questo principio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi in cui il soggetto che tiene le scritture - astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità - ne sia, tuttavia, oggettivamente impossibilitato. Pertanto, laddove per ragioni di ordine pubblico, in attuazione di specifiche disposizioni di legge o, più in generale, per atto d'autorità, sia revocato l'incarico al soggetto tenuto al controllo contabile, considerata la strumentalità del visto di conformità sia ai fini della compensazione sia ai fini del rimborso, il visto può essere apposto da un CAF-imprese o da un professionista abilitato.

Il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità è tenuto ad esibire al CAF-impresе o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentirne la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.



Attenzione - Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da una società di servizi composta da più di due soci, tenuto conto che nessuno degli stessi potrebbe avere la maggioranza assoluta, questa si intende posseduta da più professionisti che siano abilitati all'apposizione del visto di conformità.

Il requisito del possesso della maggioranza assoluta, proprio perché sottintende che le attività siano state effettuate sotto il diretto controllo del professionista che rilascia il visto, deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino al rilascio del visto. In assenza del suddetto requisito temporale ricorre una delle ipotesi in cui le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.

Anche in questo caso il contribuente potrà rivolgersi ad un Caf-impresе o a un altro professionista abilitato all'apposizione del visto.

D - Quali controlli il professionista è tenuto ad effettuare prima di rilasciare il visto di conformità sui modelli 730?

R- Per poter rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione 730 il professionista è tenuto a verificare:

- la corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione

Si pensi, a titolo di esempio, al potere riconosciuto ai commissari straordinari di procedere, nell'interesse della procedura di amministrazione straordinaria disposta ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile per tutta la durata della procedura stessa. Resta fermo che gli anzidetti soggetti sono, comunque, tenuti a svolgere i controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto n. 164 del 1999 e a predisporre la dichiarazione.

Unica, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);

- gli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- le deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- le detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- i crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
- l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.



Con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse. In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta.

Attenzione - Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), ad eccezione dell'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730, che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.).

Di conseguenza, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione né i documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza

per la deduzione dal reddito dell'abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l'applicazione delle detrazioni soggettive di imposta.

In caso di mancata esibizione dei documenti, i professionisti abilitati, prima del rilascio del visto, sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la fruizione delle detrazioni d'imposta e delle deduzioni dal reddito. I professionisti non sono tenuti a verificarne la veridicità.



Attenzione – Il professionista non è responsabile dell'attendibilità delle situazioni soggettive espresse dell'assistito, anche se la veridicità è attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio²⁸.

D -In caso di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quali sono le incombenze a carico del professionista che ha apposto il visto?

R- In sede di programmazione dell'attività di controllo e di verifica, l'Agenzia delle entrate definisce appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata dai professionisti.

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette, in via telematica, le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni "Modelli 730"²⁹ al professionista che ha rilasciato il visto di conformità³⁰.

²⁸ Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

²⁹ Per maggiori approfondimenti si rimanda all'art. 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2014.

Il professionista ha la possibilità di segnalare, tramite il canale CIVIS, eventuali dati ed elementi non considerati, oppure valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità, entro i sessanta giorni³¹ successivi al ricevimento della comunicazione.



Dell'esito del controllo l'Agenzia delle entrate da, successivamente, comunicazione al professionista, sempre in via telematica, con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

D - Quali sono gli specifici controlli che il professionista è tenuto ad effettuare, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, per richiedere la compensazione dei crediti IVA?

R - Ai fini della compensazione del credito IVA il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Nello specifico, il professionista abilitato dovrà verificare la sussistenza di una delle fattispecie idonee a generare l'eccedenza di imposta (*check list*):

³⁰ Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2014, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2.

³¹ Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013, il provvedimento del Direttore 1° giugno 2016 ha definito le modalità per le richieste di documenti e di chiarimenti per il controllo formale di cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

- ✓ presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- ✓ presenza di operazioni non imponibili;
- ✓ presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- ✓ presenza di operazioni non soggette all'imposta;
- ✓ operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.



Per il computo dell'ammontare del credito è necessario tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.

L'apposizione del visto di conformità presuppone sempre il controllo del codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA, che deve corrispondere a quello risultante dalla documentazione contabile, come desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell'unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate, ai sensi dell'articolo 36 del DPR n. 633 del 1972, deve essere, invece, indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad essa relativo.

Attenzione - Nel caso in cui il credito d'imposta destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, il professionista deve effettuare l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione appena accennata, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell'IVA con imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta, relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Di conseguenza, chi appone il visto deve verificare quali fattispecie hanno generato l'eccedenza di imposta (*cf*r circolare n.12/2010).



La prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto.

D - E' necessario venga sempre apposto il visto di conformità sulle compensazioni dei crediti IVA?

R - L'articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha previsto importanti novità in merito alla compensazione e, nello specifico, sulla "compensazione orizzontale" dei crediti IVA, ossia sull'utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24³², di imposte, contributi INPS, premi INAIL e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.



³² Dal 1° ottobre 2014 il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, ha ampliato le ipotesi nelle quali è resa obbligatoria la presentazione telematica del modello F24 per il pagamento dei tributi. Il citato decreto ha esteso l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24web, oppure F24 cumulativo) e, per alcune tipologie di pagamento, ha previsto l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

In particolare l'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 1, del citato D.L. 78/09 ha introdotto il principio secondo cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano (a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Solamente se i contribuenti intendono utilizzare in compensazione orizzontale crediti IVA per importi annui superiori a 15.000 euro hanno l'obbligo di richiedere al professionista l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

L'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 5.000 euro, può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (secondo le modalità tecniche definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009). In questo modo l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di effettuare il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.



Attenzione – Il visto di conformità è richiesto solo per la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, cioè per la compensazione dei crediti IVA con debiti di natura diversa, e non anche per la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia per la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

La ragione di ciò risiede nel fatto che l'esposizione nel modello F24 di quest'ultimo tipo di compensazione configura, di fatto, una diversa modalità per esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito ammessa senza condizioni dall'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Utilizzare in compensazione il credito IVA con debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al "tetto" dei 5.000 euro, né a quello dei 15.000 euro, ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

La riferita compensazione verticale sarà, comunque, oggetto di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall'istanza trimestrale.

Attenzione - La ratio della norma riguardante l'apposizione del visto è diversa dalle disposizioni relative ai limiti di utilizzazione in compensazione dei crediti, che continuano ad applicarsi secondo le regole proprie di ciascun credito al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica³³.

D - Con riferimento ai rimborsi IVA quando è previsto l'utilizzo dell'istituto del visto di conformità?

R - Allo scopo di semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi IVA l'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha sostituito l'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

³³ Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, dapprima fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare, è stato innalzato a 700.000 euro con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. Per effetto dell'art. 35 comma 6-*ter* del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il citato limite è elevato ad 1.000.000 di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Il novellato articolo ha introdotto l'eliminazione dell'obbligo generalizzato della prestazione della garanzia da parte del contribuente. Di conseguenza a decorrere dal 3 dicembre 2016 l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza la necessità di presentare garanzia o di richiedere l'apposizione del visto di conformità è stato portato a 30.000 euro³⁴.



Per ottenere i rimborsi IVA (annuali e trimestrali) di importo superiore a 30.000 euro è stata fissata la regola di utilizzare l'istituto del visto di conformità.³⁵

Il legislatore ha previsto un'eccezione a tale regola: non possono avvalersi dell'istituto del visto di conformità, e di conseguenza sono tenuti a presentare idonea garanzia, i soggetti che rientrano nelle ipotesi di rischio elencate dall'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633³⁶.

³⁴ La soglia di rimborso al di sopra della quale è previsto il visto di conformità, fissata dapprima per importi superiori a 15.000 euro dall'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è stata elevata a 30.000 euro dall'art. 7-*quater*, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

³⁵ L'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 30.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. A titolo di esempio, qualora l'importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 15.000 euro il primo e 20.000 euro il secondo, non è necessaria l'apposizione del visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 30.000 euro.

³⁶ Il comma 4, dell'art. 38-*bis*, D.P.R. 633/72, dispone che rientrano nelle ipotesi di rischio e pertanto i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia, se richiesti:

- da soggetti passivi che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (ai fini del computo dei due anni cui fa riferimento la norma, occorre verificare l'effettiva esistenza dell'organizzazione aziendale e l'effettivo esercizio d'impresa che, in taluni casi, può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive -circolare 33/E del 22/07/2016);
- da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

Ai fini dell'erogazione del rimborso IVA superiore a 30.000 euro, senza obbligo di presentazione della garanzia, è necessario che il contribuente presenti la dichiarazione annuale o l'istanza trimestrale munita di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, oppure la sottoscrizione alternativa³⁷, unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendere a norma dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di precise condizioni relative alla propria solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi.

Attenzione – Se il contribuente presenta la garanzia all'ufficio finanziario non sarà tenuto ad avvalersi dell'istituto del visto di conformità ed inoltre non dovrà presentare la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Attenzione – Il limite di 30.000 euro annuo oltre il quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità è da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso IVA effettuate per l'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso.

Attenzione - La dichiarazione, o la richiesta di rimborso IVA infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti come non vistata.

c) da soggetti passivi che [...], presentano la dichiarazione o istanza, da cui emerge il credito richiesto a rimborso, priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

³⁷ La dichiarazione sostitutiva è disciplinata dall'art. 10, comma 7, primo e secondo periodo del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

D - Il contribuente che si avvale dell'istituto del visto di conformità cosa è tenuto ad attestare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?

R- Al rimborso IVA richiesto tramite dichiarazione o istanza recante il visto di conformità bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Con la stessa il soggetto richiedente deve attestare che:

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili³⁸;
- b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale³⁹;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.



Attenzione - La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è attestata dal professionista mediante compilazione di un apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR.

³⁸ Le informazioni di cui al punto a) vanno rilevate dalle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso.

³⁹ Ai fini del calcolo dell'annualità precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.

Attenzione - La dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente legittimato a firmarla, unitamente alla copia del suo documento di identità è ricevuta e conservata dal professionista che invia la dichiarazione. Questi è tenuto ad esibirle previa richiesta dell’Agenzia delle entrate⁴⁰.

D – Quali sono i controlli che il professionista è tenuto ad eseguire prima di apporre il visto sulle richieste di rimborso IVA?

R – Per poter rilasciare il visto di conformità per l’ottenimento dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia, è necessario che il professionista effettui determinati controlli. Questi sono finalizzati oltre ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Occorre di conseguenza che il professionista verifichi:

- ✓ la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- ✓ la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- ✓ la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Attenzione- Il controllo non dovrà concentrarsi solo sugli elementi da cui scaturiscono i crediti, ma dovrà riguardare anche la sussistenza dei presupposti dei rimborsi.

⁴⁰ Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 2000, le dichiarazioni false o mendaci costituiscono fattispecie penalmente rilevanti.

D – Con riferimento ai crediti derivanti da Imposte Dirette e IRAP quando può essere applicato l’istituto dell’apposizione del visto di conformità ?

R - L’apposizione del visto di conformità è prevista per la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del DPR 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.



Il previsto limite di 15.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità, è da riferire alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione⁴¹.

In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 15.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla riferita soglia, questi ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza la necessità di apporre il visto di conformità.

⁴¹ In considerazione dell’ampia previsione normativa, che genericamente richiama i crediti “relativi alle imposte sui redditi” e alla sua *ratio* ispiratrice, l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.

Si ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa [credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (caro petrolio), credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006, credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall’art. 17-decies del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83, ecc.]

Diversamente, è previsto l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità per il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Attenzione - La norma sul visto di conformità ha carattere procedurale ed è finalizzata ad assicurare il controllo del credito per utilizzi in compensazione superiori a 15.000 euro.

D - Le compensazioni dei crediti derivanti da imposte dirette - IRAP superiori a 15.000 sono subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità?

R - A differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000 euro, per i quali la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per poter utilizzare in compensazione i crediti da imposte dirette e/o IRAP non è previsto nessuno specifico obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale.

D - Cosa succede se chi utilizza in compensazione il credito d'imposta è diverso dal soggetto nei cui confronti si è generato il credito?

R - In questo caso il visto di conformità andrà apposto oltre che sulla dichiarazione del soggetto cedente, dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore ai 15.000 euro (tenuto conto del fatto che il controllo operato in sede di apposizione del visto di conformità sul credito può essere realmente effettuato solo in relazione alla dichiarazione nella quale il credito stesso si è generato), anche sulla dichiarazione del soggetto cessionario.

In quest'ultimo caso il controllo, che il professionista effettuerà prima di apporre il visto, avrà ad oggetto il semplice riscontro dell'ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.

D - Prima dell'apposizione del visto di conformità quali sono le verifiche che il professionista è tenuto ad eseguire sulle dichiarazioni Redditi Persone Fisiche (PF) e Redditi Società di Persone (SP)?

R - In presenza delle dichiarazioni Redditi PF e SP, il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

- ✓ l'esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
- ✓ la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
- ✓ il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
- ✓ la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
- ✓ la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)
- ✓ la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione
- ✓ il controllo documentale degli oneri deducibili
- ✓ il controllo documentale degli oneri detraibili
- ✓ il controllo documentale dei crediti d'imposta
- ✓ il riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
- ✓ il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
- ✓ il controllo delle ritenute d'acconto
- ✓ il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
- ✓ il controllo delle perdite pregresse.



D - ... quali le verifiche da eseguire sulla dichiarazione Redditi Società Commerciali (SC) ?

R - In questo caso il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

- l'esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
- la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
- il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
- la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione
- il controllo documentale delle detrazioni
- il controllo documentale dei crediti d'imposta
- il riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
- il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
- il controllo delle ritenute d'acconto
- il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
- il controllo delle perdite pregresse.



D - ... quali i controlli da eseguire sulla dichiarazione 770 ai fini dell'apposizione del visto di conformità?

R - In questo caso il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

- ✓ l'esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
- ✓ la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
- ✓ il riscontro dei dati delle certificazioni
- ✓ il controllo dei totali delle ritenute
- ✓ il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno



- ✓ il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
- ✓ il riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal Modello 770 dell'anno precedente.

D - Cosa succede se il professionista abilitato rilascia un visto di conformità infedele?

R – I soggetti abilitati al rilascio del visto sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti tenuti al rilascio del visto di conformità si applicano le seguenti sanzioni. In primo luogo il pagamento di sanzioni amministrative da euro 258 ed euro 2.582⁴².



In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi⁴³, è disposta dall'Agenzia delle entrate la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni, tenuto conto della rilevanza del requisito di onorabilità e moralità di alto profilo richiesta.

In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

⁴² Per maggiori approfondimenti si rimanda all'art. 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 modificato dall'art. 1, comma 957 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 24 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

⁴³ Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione amministrativa da euro 258 ed euro 2.582

Le violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

I riferiti provvedimenti sono trasmessi anche agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'eventuale adozione di ulteriori azioni (es: azioni disciplinari).

Attenzione - In caso di infedeltà del visto di conformità il professionista è punito soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato il visto, emergono somme dovute a carico del contribuente dichiarante⁴⁴.

D- Come deve comportarsi il professionista che, successivamente all'invio della dichiarazione fiscale, riscontra di aver emesso un visto infedele?

R - Il professionista che, dopo l'invio della dichiarazione, riscontra errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, è tenuto ad avvisare il contribuente allo scopo di procedere all'elaborazione e alla trasmissione, all'Agenzia delle entrate, della dichiarazione rettificativa.

Sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova



⁴⁴ Circolare n. 52/E del 27 settembre 2007.

dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472⁴⁵.

Attenzione - La violazione non è punibile se di importo inferiore a 30 euro⁴⁶.

D – Quali sono le sanzioni in cui può incorrere il professionista in caso di rilascio infedele del visto sul modello 730?

R – Salvo il caso di dichiarazione rettificativa se il visto infedele è rilasciato sulle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (modello 730), i professionisti legittimati a rilasciare il visto di conformità sono tenuti nei confronti dello Stato, o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



Il riferito pagamento non è dovuto dal professionista se l'apposizione del visto infedele è stata indotta dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

⁴⁵ Art. 7-quater, comma 48, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

⁴⁶ L'art 3, comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”.

D - Cosa succede se il visto di conformità sulle dichiarazioni viene rilasciato da un professionista non abilitato?

R - Nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti l'attività di assistenza fiscale in assenza della necessaria abilitazione, conseguente alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 21 del Decreto 164/99, o non posseda più i richiesti requisiti, possono configurarsi nei suoi confronti gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Queste violazioni determinano la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (*Entratel*) ai sensi dell'articolo 8 del decreto 31 luglio 1998.



Le medesime conseguenze si verificano se le violazioni gravi e ripetute sono state commesse da un professionista non abilitato che, per la trasmissione delle dichiarazioni, si avvale di una società di servizi di cui detiene la maggioranza del capitale sociale o che appartiene ad una associazione professionale.

In questi casi l'abilitazione potrà essere revocata in capo alla società di servizi di cui il professionista detenga la maggioranza assoluta di azioni o quote, ovvero all'associazione professionale di cui il professionista fa parte (decreto 18 febbraio 1999).

Attenzione - La dichiarazione, o la richiesta di rimborso IVA infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti non vistata⁴⁷.

⁴⁷ Confronta circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015.

D – Cosa succede al contribuente che compensa i crediti in assenza del visto?

R - L'eventuale utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 15.000 senza che sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità da parte di un professionista abilitato comporta a carico del contribuente l'applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento.

D - Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il riconoscimento di compensi a favore del professionista?

R – Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale riguardante la presentazione del modello 730, il legislatore ha previsto che ai professionisti abilitati spetti un compenso a carico del bilancio dello Stato⁴⁸.



Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007, per ciascun intermediario sarà disponibile sul sito *Entratel* un'attestazione contenente il numero delle dichiarazioni "730" elaborate e trasmesse per le quali spetta il compenso.

I professionisti abilitati al rilascio del visto sono tenuti ad inviare la fattura elettronica al Dipartimento delle Finanze – Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità – Ufficio VI (C.F. 80207790587), avente codice univoco E0BOHC.

⁴⁸ L'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha apportato modifiche alle norme disciplinanti i compensi dovuti ai professionisti, nello specifico ha modificato l'art. 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e l'art. 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Prima di emettere la fattura elettronica, il professionista dovrà accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all'Allegato B del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Attenzione – Sul sito www.fatturapa.gov.it sono consultabili le informazioni relative alla fatturazione elettronica e alla procedura di accreditamento al Sistema di Interscambio (S.d.i.).

Sullo stesso sito sono reperibili anche le istruzioni sulle modalità operative per la compilazione delle fatture, che tengono conto delle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 in materia di "*split-payment*"⁴⁹.

Attenzione – L'assistenza fiscale relativa alla presentazione del modello 730 può essere prestata solo dai soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro che abbiano preventivamente presentato alla Direzione Regionale competente, in ragione del proprio domicilio fiscale, la comunicazione prevista dall'art. 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164, corredata della prescritta documentazione.

Qualunque variazione relativa alla predetta comunicazione (compresi il rinnovo della polizza assicurativa e il pagamento della connessa quietanza) deve essere formalizzata all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verifica. In assenza di tali requisiti il compenso non spetta.

⁴⁹ Legge dicembre 2014, n. 190. I fornitori privati che hanno rapporti con la P.A. (e quindi applicano il meccanismo dello *split payment*) dovranno emettere **fattura elettronica** in applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e di quanto chiarito dall'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015.

Indirizzi PEC

Nell'ambito del processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, l'utilizzo delle "Comunicazioni Elettroniche Certificate tra la Pubblica Amministrazione e Cittadini" - Posta Elettronica Certificata (PEC)– è da considerare uno degli strumenti fondamentali per aumentare l'informatizzazione e la digitalizzazione delle attività amministrative.

In tale ottica e allo scopo di snellire alcuni degli adempimenti posti a carico dei soggetti coinvolti in procedimenti di natura fiscale, tra questi l'invio delle comunicazioni in argomento, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a dotarsi di PEC.

Di seguito si riportano gli indirizzi di posta elettronica certificata di tutte le Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano, dell'Agenzia delle entrate.

Direzione Regionale/Provinciale	
Abruzzo	dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Basilicata	dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Bolzano	dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Calabria	dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Campania	dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Emilia-Romagna	dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Friuli Venezia Giulia	dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lazio	dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Liguria	dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lombardia	dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Marche	dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Molise	dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Piemonte	dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Puglia	dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sardegna	dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sicilia	dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Toscana	dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Trento	dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Umbria	dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Valle d'Aosta	dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Veneto	dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Modulistica

Fac-simile di comunicazione da redigere per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Da compilare possibilmente su carta intestata del professionista

All'Agenzia delle entrate
Direzione Regionale del ...
Via ...
CAP - Città

Oggetto: Comunicazione resa ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente in _____ alla via _____, con studio in
_____, via _____ C.F. _____, P. IVA
_____ iscritto/a nell'Ordine dei _____ di
_____, al n. _____ abilitato alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali.

Recapito telefonico _____ numero di fax _____ indirizzo di
posta elettronica _____ indirizzo PEC _____

COMUNICA

che intende esercitare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97.

ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazioni relative all'insussistenza di provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'ordine di appartenenza;

3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti di cui sopra entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____

(Firma del professionista)

Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 – da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati.

All'Agenzia delle entrate
Direzione Regionale del ...
Via ...
CAP - Città

OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ Via _____ Codice
fiscale _____ Partita IVA _____ iscritto all'Ordine dei
_____ di _____ n. _____ abilitato alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni

Associato nello Studio Professionale _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____,
con sede in _____, unitamente ai seguenti
professionisti:

- 1) _____ (professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n. 241/1997 o di altro professionista);
- 2) _____ (professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o di altro professionista);
- 3) _____ (professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o di altro professionista);

Recapito telefonico _____, numero di fax _____ Indirizzo
di posta elettronica _____ Indirizzo PEC _____

COMUNICA

che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997

ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____

(Firma del professionista)

Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi

All'Agenzia delle entrate
 Direzione Regionale del ...
 Via ...
 CAP - Città

OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ Via _____
 recapito telefonico _____, numero di fax _____ indirizzo di posta
 elettronica _____ Codice fiscale _____ Partita
 IVA _____ iscritto all'Ordine dei _____
 di _____ n. _____ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
 Recapito telefonico _____, numero di fax _____ indirizzo di posta
 elettronica _____ indirizzo PEC _____

COMUNICA

- che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31.5.1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997;
- che si avvale della società di servizi di seguito specificata il cui capitale sociale è posseduto, in maggioranza assoluta, da professionisti che hanno comunicato che intendono apporre visto di conformità come si evince dai dati che seguono:

Denominazione o Ragione Sociale	
Sede legale	
Codice fiscale	
Partita IVA	
<u>Dati anagrafici soci e qualifiche</u>	- Socio A) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo di al numero con una quota pari al% del capitale sociale;

	- Socio B) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo di al numero con una quota pari al% del capitale sociale;
Dati anagrafici organo amministrativo	Amministratore nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo al numero
Dati anagrafici collegio sindacale	- Sindaco A) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero - Sindaco B) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero - Sindaco C) nato a il e residente in via C.F. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero
Attività affidate	

ALLEGA

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, decreto n. 164 del 1999

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____

_____ (Firma del professionista)

Fac-simile dichiarazione di autocertificazione da allegare alla comunicazione

Da redigere su carta intestata del professionista

Ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritt _____ nat. _____ a _____ il
_____, codice fiscale _____ residente
in _____ alla via _____, n. _____

consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della L. 7 agosto 1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del DPR 24 aprile 1992 n. 300 e degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
- di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, co. 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- di essere iscritto al numero _____ dell'Albo dei _____ e che non sussistono nei suoi confronti provvedimenti di sospensione e/o cancellazione da parte dell'ordine;
- di non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti;
- che non sussistono provvedimenti di sospensione e/o di cancellazione dall'Ordine dei _____;
- di effettuare la trasmissione telematica, mediante una delle seguenti modalità:
 - in proprio mediante l'apposita abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
 - tramite una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (come specificato nell'apposita comunicazione ai sensi dell'art. 21 del DM 164/1999);
 - tramite l'associazione cui lo stesso appartiene (i cui dati sono specificati nell'apposita comunicazione ai sensi dell'art. 21 del DM 164/1999) nel rispetto di quanto previsto al punto 3.1.1 della Circolare 21/E del 4 maggio 2009.

Allega copia della carta di identità n. _____ rilasciata da
_____ valida fino al _____

Luogo e data _____

In fede
Il professionista

Schermate tratte dal sito www.agenziaentrate.gov.it, utili per conoscere come richiedere l'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline

Tutte le informazioni relative all'abilitazione telematica per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali "Fisconline o Entratel" possono essere reperite accedendo al sito <http://www.agenziaentrate.gov.it> insieme a tutta la documentazione fiscale, ai prodotti software dell'Agenzia e alla normativa di riferimento.

Di seguito si riportano alcune schermate tratte dal sito dell'Agenzia delle entrate e utili per conoscere come richiedere l'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/Servizi+fiscali/

Agenzia delle Entrate - Servi... X

Siti suggeriti Internet Explorer impossib... Internet Explorer impossib... Raccolta Web Slice Google

L'Agenzia Il tuo profilo fiscale Cosa devi fare Strumenti Documentazione Servizi online

Servizi online

- Servizi catastali e ipotecari
- Servizi fiscali**
- Servizi per Enti - Cooperazione informatica
- Servizi Osservatorio Mercato Immobiliare
- Servizi con accesso SPID
- IVA mini One Stop Shop (Moss)

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - Servizi fiscali

Servizi fiscali

Servizi senza registrazione

- Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento (anno d'imposta 2012)
- Calcolo del bollo e controllo dei pagamenti effettuati
- Calcolo dell'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo)
- Calcolo delle rate in seguito a controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
- Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari
- Controllo delle partite Iva comunitarie
- Controllo dei contrassegni telematici
- Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione
- Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità
- Richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale
- Verifica del codice fiscale
- Verifica della partita Iva
- Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Servizi con registrazione

- Avvisi via SMS e mail
- Canone TV
- Cassetto fiscale
- Civis
- Comunicazioni (mod. AA5/6, opzione Vies, fatturazione all'estero, dati domicilio)
- Come inviare o annullare i documenti (dichiarazioni, comunicazioni, ecc.)
- Dichiarazione Unico Pf web
- F24 web (versamenti)
- Fatture e corrispettivi
- Interrogazione del registro delle comunicazioni
- Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) - web
- Registrazione contratti di locazione "F24 web"
- Richiesta duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale (anche con Ts/C)
- Ricevute
- Rimborsi web

Per accedere a questi servizi, fruirti attraverso Fisconline ed Entratel, è necessario [registrarsi](#).
Maggiori informazioni accesso servizi telematici.

100% 12:23 14/03/2017

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registraz.jsp

Servizi Telematici - Abilitazi...

Siti suggeriti | Internet Explorer impossib... | Internet Explorer impossib... | Raccolta Web Slice | Google

Home | Mappa del sito | RSS | English

Area Riservata
Registraz | Accedi

Cerca:

Contatta l'Agenzia

L'Agenzia | Il tuo profilo fiscale | Cosa devi fare | Strumenti | Documentazione | Servizi online

Entratel - Fisconline

- Accedi ai servizi
- Registrazione**
- Statistiche
- Avvisi dei Servizi Telematici
- Verifica File
- Assistenza ai Servizi Telematici
- Domande frequenti

Ti trovi in: [Entratel Fisconline](#) - Abilitazione

Registrazione ai servizi telematici

Fisconline

Fisconline è dedicato **a tutti i contribuenti**, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.

Entratel

Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti: persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti; intermediari (professionisti, Caf e associazioni di categoria), per la presentazione telematica delle dichiarazioni; Poste Italiane spa, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli; società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte; Amministrazioni dello Stato; intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.

Link correlati

- I Servizi online dell'Agenzia delle Entrate - pdf
- Maggiori informazioni sui servizi disponibili
- Normativa di riferimento privacy
- Richiedi il Pin in ufficio o tramite l'App dell'Agenzia

100%
13:04
14/03/2017

Richiesta di abilitazione

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp

Home | Mappa del sito | RSS | English

Area Riservata
Registrati | Accedi

Cerca:

Contatta l'Agenzia

L'Agenzia | Il tuo profilo fiscale | Cosa devi fare | Strumenti | Documentazione | Servizi online

Entratel

Richiesta pre-iscrizione

- Personale fisico
- Soggetti diversi dalle persone fisiche
- Primo Accesso
- Prelievo dati
- Allegato per ufficio
- Ricerca PEC per istanze di variazione utenza

Ti trovi in: [Entratel Fisconline](#) - Richiesta di abilitazione

Richiesta di abilitazione Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:

- richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
- presentare il Modulo di richiesta:
 - attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
 - ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:

- presentare il Modulo di richiesta:
 - attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "[Ricerca PEC per istanze di variazione utenza](#)".
 - ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

A. Richiesta di pre-iscrizione

- [persone fisiche](#);
- [soggetti diversi dalle persone fisiche](#);

B. Modulo di richiesta, dopo aver effettuato la pre-iscrizione, seguendo le seguenti [istruzioni - pdf](#), compilare il [Modulo - pdf](#), che può essere:

- trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all'eventuale documentazione, in formato PDF o Tiff, di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'[Allegato per Ufficio](#).

Link correlati

- I Servizi online dell'Agenzia delle Entrate - pdf
- Maggiori informazioni sui servizi disponibili
- Normativa di riferimento privacy
- Richiedi il Pin in ufficio o tramite l'App dell'Agenzia
- Prenotazione appuntamenti

100%

13:03
14/03/2017

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/Servizi+fiscali/

Agenzia delle Entrate - Servi... X

Siti suggeriti Internet Explorer impossib... Internet Explorer impossib... Raccolta Web Slice Google

L'Agenzia Il tuo profilo fiscale Cosa devi fare Strumenti Documentazione Servizi online

Servizi online

- Servizi catastali e ipotecari
- Servizi fiscali**
- Servizi per Enti - Cooperazione informatica
- Servizi Osservatorio Mercato Immobiliare
- Servizi con accesso SPID
- IVA mini One Stop Shop (Moss)

Ti trovi in: Home - Servizi online - Servizi fiscali

Servizi fiscali

Servizi senza registrazione

- Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento (anno d'imposta 2012)
- Calcolo del bollo e controllo dei pagamenti effettuati
- Calcolo dell'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo)
- Calcolo delle rate in seguito a controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
- Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari
- Controllo delle partite Iva comunitarie
- Controllo dei contrassegni telematici
- Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione
- Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità
- Richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale
- Verifica del codice fiscale
- Verifica della partita Iva
- Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Servizi con registrazione

- Avvisi via SMS e mail
- Canone TV
- Cassetto fiscale
- Civis
- Comunicazioni (mod. AA5/6, opzione Vies, fatturazione all'estero, dati domicilio)
- Come inviare o annullare i documenti (dichiarazioni, comunicazioni, ecc.)
- Dichiarazione Unico Pf web
- F24 web (versamenti)
- Fatture e corrispettivi
- Interrogazione del registro delle comunicazioni
- Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) - web
- Registrazione contratti di locazione "RLI web"
- Richiesta duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale (anche con Ts/Cns)
- Ricevute
- Rimborsi web

Per accedere a questi servizi, fruibili attraverso Fisconline ed Entratel, è necessario [registrarsi](#).
[Maggiori informazioni accesso servizi telematici.](#)

100% 12:23 14/03/2017

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsiib/nsi/home/servizi-online/servizi-fiscali/tlssa

agenzia entrate

Home | Contatti | Mappa del sito | RSS | English

Area Riservata

Cerca: Vai Segui su:   

L'Agenzia | Il tuo profilo fiscale | Cosa devi fare | Strumenti | Documentazione | Servizi online

Servizi online

- Servizi catastali e ipotecari
- Servizi fiscali**
- Servizi per Enti - Cooperazione informatica
- Servizi Osservatorio Mercato Immobiliare
- Servizi con accesso SPID
- IVA mini One Stop Shop (Moss)

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi fiscali](#) - Maggiori informazioni accesso servizi telematici

Maggiori informazioni accesso servizi telematici

Dal 1 dicembre 2016 per accedere ai servizi telematici si dovrà utilizzare un browser che supporta il protocollo di sicurezza TLS 1.2. Nella tabella seguente vengono indicate le versioni minime dei browser più diffusi che supportano automaticamente il protocollo TLS 1.2

Browser	Versione minima
Microsoft Internet Explorer	11 o Edge
Opera Browser	12.18
Apple Safari	9
Mozilla Firefox	44
Google Chrome	48

Clicca nelle immagini sotto riportate per andare alla pagina da cui scaricare, gratuitamente, la versione aggiornata del tuo browser.

 [Chrome](#)  [Firefox](#)  [Opera](#)  [Safari](#)  [Internet Explorer](#)

Supporto del TLS 1.2 per versioni del browser inferiori alle minime richieste

Se stai utilizzando una versione di browser inferiore a quella della tabella precedente verifica se è abilitato il supporto alla versione 1.2 del TLS

Accessibilità | Amministrazione trasparente | Bandi di concorso | Bandi di gara e contratti | Link utili | Privacy - Note legali | Redazione | Statistiche del sito

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/servizi_online 100% 12:23 14/03/2017

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471- art. 13
- Decreto Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322– artt. 1 e 3
- Decreto 31 luglio 1998 - art. 8
- Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164
- Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999
- Decreto 29 dicembre 1999
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 34
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- artt. 46 e 47
- Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, art 3-bis, co. 10 e art. 7-quinquies, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
- Decreto 29 marzo 2007 – art. 2
- Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 2009, n. 102
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 185439 del 21 dicembre 2009
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10
- Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (art. 3, co. 10) convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 40186 del 16 marzo 2012
- Decreto interministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 - Regolamento della legge 183/2011
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 574 (legge di stabilità 2014).
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, art. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

- Decreto ministeriale del 29 dicembre 2014
- Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 951 e comma 957
- Decreto ministeriale 1° settembre 2016
- Provvedimento Direttore dell'Agazia delle entrate prot. n. 85528 del 01/06/2016
- Decreto ministeriale 1° settembre 2016
- Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193- art. 7-quater, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

- Circolare 17 giugno 1999 n. 134
- Circolare 6 aprile 2006 n. 13/E
- Circolare 23 marzo 2006 n. 17/E
- Circolare 27 settembre 2007 n.52/E
- Circolare 9 aprile 2008 n. 36/E
- Circolare 4 maggio 2009 n. 21/E
- Circolare 23 dicembre 2009 n. 57/E
- Circolare 15 gennaio 2010 n. 1/E
- Circolare 12 marzo 2010 n. 12/E
- Risoluzione 13 luglio 2010 n. 73
- Circolare 25 maggio 2012 n. 15/E
- Circolare 14 maggio 2014 n. 10/E
- Risoluzione 2 settembre 2014 n. 82/E
- Circolare 19 settembre 2014 n. 27/E
- Circolare 25 settembre 2014 n. 28/E
- Circolare 30 dicembre 2014 n. 31/E
- Circolare 30 dicembre 2014 n. 32/E
- Circolare 19 febbraio 2015 n. 6/E
- Circolare 26 febbraio 2015 n. 7/E
- Circolare 23 marzo 2015 n. 11/E
- Circolare 27 ottobre 2015 n. 35/E
- Risoluzione 14 aprile 2016 n. 23/E
- Circolare 22 luglio 2016 n. 33/E
- Risoluzione 6 dicembre 2016 n. 112

- **Circolare 4 aprile 2017 n. 7/E**

A cura di Annamaria Zampino
Direzione Regionale del Molise
Ufficio Servizi e consulenza
“Il visto di conformità”
Opuscolo di prima informazione ad uso dei professionisti

La guida è consultabile sul sito Internet
della Direzione Regionale del Molise
<http://molise.agenziaentrate.it>
e sul sito nazionale dell’Agenzia delle entrate
<http://agenziaentrate.gov.it>

Aggiornamento 4 aprile 2017

Si ringrazia la Direzione Centrale Gestione Tributi